

REGIONE LOMBARDIA: REQUISITI IGIENICO-SANITARI CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA

Roma, 6 agosto 2007

Regione Lombardia
Presidente Dr. Roberto Formigoni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano i centri di telefonia in sede fissa, dettate dalla Legge Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, recante "*norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa*" (nel prosieguo: L.R. n. 6/06).

Con questo intervento, l'Autorità intende richiamare l'attenzione sulle disposizioni della citata L.R. n. 6/2006 che introducono stringenti ed onerosi requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, integrativi di quelli già previsti nel regolamento locale di igiene, ai quali devono adeguarsi, secondo il disposto dell'art. 12, anche i *phone center* già attivi, pena la loro chiusura, entro il 22 marzo 2007.

L'Autorità intende, altresì, richiamare l'attenzione sulle disposizioni regionali che, oltre ad assoggettare l'esercizio dell'attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune, attribuiscono a quest'ultimo, attraverso il Piano di governo del territorio (PGT), la competenza a stabilire la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa facendo divieto, nelle more dell'adozione del PGT, di aprire nuovi centri di telefonia in sede fissa, nonché di rilocalizzare i centri preesistenti.

Al riguardo, giova premettere che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica - nell'ambito della quale rientra l'attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa - è libera, è di preminente interesse generale ed è suscettibile di essere limitata solo per esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione (art. 3 d. lgs. 1° 9.2003, n. 259).

Orbene, i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, previsti nella L.R. n. 6/06 appaiono ingiustificatamente restrittivi della concorrenza ed eccedenti le finalità di tutelare la salute e di assicurare una corretta viabilità nei centri urbani.

In particolare, tra gli obblighi imposti, quello concernente la dotazione di due bagni è paragonabile all'obbligo imposto a strutture ricettive caratterizzate da una frequentazione di gran lunga maggiore come i teatri, i cinema e i locali adibiti a pubblico spettacolo ovvero a quello imposto ai locali di somministrazione di cibi e bevande ai quali, comunque, i *phone center* non possono essere assimilati. Si rileva, infatti, che l'unica attività in questi ultimi consentita è quella di concessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale, salva la sola installazione di distributori automatici, e che i servizi di comunicazione elettronica potrebbero essere anche organizzati con modalità *self-service*.

I requisiti imposti dalla L.R. n. 6/2006 risultano particolarmente gravosi ed ingiustificati, in quanto suscettibili di determinare un incremento non trascurabile dei costi di costituzione e di mantenimento degli esercizi commerciali, senza che sia identificabile un immediato collegamento tra i vincoli introdotti e la qualità del servizio fornito, anche sotto il profilo igienico - sanitario e di sicurezza.

In definitiva, tali previsioni determinano una limitazione della competizione tra gli operatori ed un incremento dei costi, destinati inevitabilmente a ripercuotersi sui consumatori in termini di riduzione degli operatori e di aumento del prezzo finale del servizio di telefonia che, al momento, presso i *phone center* risulta essere particolarmente conveniente per gli utenti.

In proposito, si osserva che la fissazione di vincoli di natura qualitativa deve essere dettata da esigenze di tipo oggettivo e improntata al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Diversamente vi è il rischio che dall'imposizione di *standard* qualitativi derivi soltanto un aumento del prezzo senza un aumento della qualità. Inoltre, siffatti *standard* possono incidere significativamente sui costi e costituire, quindi, una rilevante barriera all'accesso per gli esercizi commerciali di minori dimensioni¹.

Quanto, poi, alla previsione sulla competenza regionale a stabilire la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa, si osserva che essa introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell'offerta e nella imposizione di limiti quantitativi all'apertura di nuove strutture commerciali nella regione Lombardia. Segnatamente, essa appare contrastare sia con esigenze di salvaguardia della concorrenza, sia con il disposto dell'art. 3 d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)² che esonera lo svolgimento delle attività commerciali dal rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.

Con riferimento all'insediamento delle attività commerciali, l'Autorità ha in più occasioni ribadito che l'ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli e barriere di tipo normativo e amministrativo miranti a determinare un'impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente, in particolare, nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato³.

Osta, infatti, ad un'adeguata tutela della concorrenza sia la pianificazione del numero degli esercizi commerciali, anche attuata tramite la richiesta di contingenti quantitativi all'apertura di nuove superfici dei locali, sia l'individuazione di aree destinabili all'apertura di esercizi commerciali unicamente al fine di limitarne l'apertura di nuovi.

Considerato, pertanto, che il potere normativo o regolamentare attribuito agli enti locali non può essere esercitato per il perseguimento di finalità contrastanti con lo sviluppo della concorrenza, l'Autorità ritiene opportuno che la Regione Lombardia riesamini le indicazioni contenute nella L.R. n. 6/06 concernenti i requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti a *phone center*, nonché la disciplina sulla localizzazione dei medesimi al fine di adeguarle ai principi posti a tutela della concorrenza e confida nell'accoglimento delle osservazioni espresse.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

¹ In proposito, cfr.: le segnalazioni: AS/226 "Riforma della regolazione e promozione della concorrenza" del 20/12/2001, in Boll. n. 1-2/2002; AS/295 "Fornitura di servizi ai concessionari di scommesse ippiche e sportive" del 13/04/2005, *ibidem*, n. 15/2005 e AS/371 "Regolamentazione della vendita al dettaglio dei farmaci non soggetti a prescrizione medica" del 23/11/2006, *ibidem*, n. 45/2006.

² Convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248.

³ Cfr. le segnalazioni: AS/363 "Disciplina in materia di distribuzione commerciale nella provincia autonoma di Bolzano" del 29/9/2006 in Boll. n. 38/2006; AS/314 "Obbligo di riserva di spazi commerciali a prodotti agricoli e agroalimentari regionali" del 19/10/2005, *ibidem*, n. 40/2005, AS/170 "Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale" del 15/4/1999, *ibidem*, n. 13-14/1999; AS/165 riguardante il progetto di legge regionale della Lombardia del 4/3/1999, *ibidem*, n. 9/1999, nonché il rapporto al Presidente del Consiglio dei Ministri presentato, ex art. 24 l. n. 287/90, relativo alla regolamentazione della distribuzione commerciale e concorrenza, dell'1/1/1993, *ibidem*, n. 1/1993.